



LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E RISARCIMENTO, LA NASPI NON VA RESTITUITA

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Capita spesso, nelle cause di lavoro che il datore, condannato, provi a “scontare” dal risarcimento tutto ciò che il lavoratore ha incassato nel frattempo: stipendi da altro impiego (*aliunde perceptum*) e—sempre più spesso—anche la **NASpI**¹.-

La frase tipica è: “*Ha percepito la disoccupazione, quindi il danno è minore: detraiamola.*”.-

E’ **davvero** **così?**

2 LA SENTENZA

La Cassazione, con l’ordinanza **n. 23784/2025**, ribadisce un punto netto: **la NASpI non è detraibile** dal risarcimento dovuto dal datore al lavoratore – in caso di licenziamento

¹ La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.-

Ecco i punti chiave:

- **Requisiti:** Stato di disoccupazione involontario, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
- **Durata:** Corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.
- **Importo:**

Generalmente pari al 75% della retribuzione media mensile (entro limiti massimi definiti annualmente dall’INPS)

- **Domanda:** Va presentata telematicamente all’INPS, solitamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

annullato - perché **non è reddito sostitutivo “compensativo” del danno in senso civilistico**, ma **prestazione previdenziale** che vive su un piano diverso.-

Questo perché:

- **Il risarcimento** è a carico del datore e mira a compensare il pregiudizio derivato dalla mancata percezione della retribuzione;
- **La NASpI** è una misura di sicurezza sociale, finanziata dal sistema previdenziale, **non pensionistica**, effetto del licenziamento, ma indipendente dal rapporto di lavoro, tanto è vero che se in seguito risulta “non dovuta” (perché non ne sussistevano i requisiti), la questione diventa **indebito previdenziale**: il rimedio è nel rapporto **INPS-lavoratore**, con ripetizione **nei limiti di legge**, non nel rapporto **datore-lavoratore** tramite detrazione del risarcimento;
- **Aliunde perceptum** è un’espressione latina usata nel diritto del lavoro per indicare **il guadagno alternativo** che il lavoratore realizza **dopo il licenziamento fino alla reintegra e, nel caso provata, deve essere sottratto dal risarcimento stesso.- (a differenza della NASpI)**